



# COMUNE DI VALMOZZOLA (Provincia di Parma)

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 10-03-2023

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IMU ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore 19:00 nella Sala Civica Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Alzapiedi Claudio</b>	<b>P</b>	<b>Chiesa Monica</b>	<b>P</b>
<b>Sozzi Emilio</b>	<b>P</b>	<b>TONON MATTIA</b>	<b>P</b>
<b>SOZZI SAURO</b>	<b>P</b>	<b>MEDIOLI PAOLO</b>	<b>A</b>
<b>Carretta Beniamina</b>	<b>P</b>	<b>Olari Gabriella</b>	<b>P</b>
<b>Riccoboni Stefano</b>	<b>P</b>	<b>SOZZI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>DELNEVO STEFANO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Il VICE-SEGRETARIO **Dott.ssa Rivaroli Barbara** partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

Assume la presidenza il **CONSIGLIERE ANZIANO Sozzi Emilio**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all'inizio dei lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno notificato con la convocazione, dopo aver aperto la seduta sottopone le corrispondenti proposte all'esame del Consiglio

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**

Data: 03-03-23

Il Responsabile del servizio  
F.TO:**Dott.ssa Rivaroli Barbara**

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**

Data: 03-03-23

Il Responsabile del servizio  
F.TO:**Dott.ssa Rivaroli Barbara**

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICORDATO** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, dai commi 21 a 24, abbia disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegno, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**RICORDATO** come dal 2013 il gettito dell'imposta propria è così suddivisa tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione

**RITENUTO NECESSARIO**, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**VISTO**, il D.M. del Ministero dell'Interno 19 Dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19 Dicembre 2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, al 31 marzo 2023;

**RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni erano concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### **Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota *standard* delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04/03/2022 con la quale sono state deliberate per l'anno 2022 le aliquote IMU, come di seguito riportate:

- ALIQUOTA 6,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza);

- ALIQUOTA 10,6 per mille (tutti gli altri immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “ immobili produttivi e strumenti agricoli “ esente dal 1° gennaio 2014
- ALIQUOTA 10,6 per mille ( tutti gli altri immobili );
- ALIQUOTA 8,2 per mille ( aree fabbricabili );

**Detrazioni:** i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**CONSIDERATO** però che questa Amministrazione non intende aggravare la pressione tributaria dei propri cittadini, stante l'avversa congiuntura socio-economico-finanziaria;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 10/02/2023, immediatamente eseguibile;

**RICHIAMATO:**

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

**RITENUTO** pertanto di confermare, per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

- **Aliquota 6,0 per mille (abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze);

- **Aliquota 10,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)

- **Aliquota 10,6 per mille (tutti gli altri immobili)**

- **Aliquota 8,2 per mille aree edificabili)**

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.*

*I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni*

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

#### VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

#### VISTO

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile servizio finanziario (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000);

Il Sindaco espone brevemente la proposta di deliberazione evidenziando come le tariffe siano rimaste invariate.

Con voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 10 (9 consiglieri ed il Sindaco)

### DELIBERA

1. di confermare per l'anno di imposta **2023**, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- **Aliquota 6,0 per mille (abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze);

- **Aliquota 10,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

- **Aliquota 10,6 per mille (tutti gli altri immobili)**

- **Aliquota 8,2 per mille (aree edificabili)**

2. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a), la riduzione della base imponibile dell'IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, ( fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ) concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni di cui alla norma stessa;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 10 (9 consiglieri ed il Sindaco)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.---

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Sozzi Emilio

IL VICE-SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Rivaroli Barbara

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 D.lgs. n. 267/2000 all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24-03-2023

Valmazzola, 24-03-2023

Il Delegato del Segretario Comunale  
F.to Camisa Anna Lucia

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

[ ] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000

[ ] Per avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D.Lgs. N. 267/2000).

Valmazzola, 10-03-2023

Il Vice-Segretario  
F.to Dott.ssa Rivaroli Barbara

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **24-03-2023** al **08-04-2023**

Valmazzola, 24-03-2023

Il Delegato del Segretario Comunale  
F.to Camisa Anna Lucia

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Valmazzola, \_\_\_\_\_

Il Delegato del Segretario Comunale  
Camisa Anna Lucia

---

**ANNOTAZIONI**